

OGGETTO: **Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia.**

### **IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA**

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26 ottobre 1981, n.64 e sue successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO il Regolamento CE n.999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento CE n.12487/2001 DELLA Commissione del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento CE n.1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218, misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

CONSIDERATO che un adeguato sistema di sorveglianza delle patologie nervose della specie bovina garantisce l'intera filiera dei prodotti derivati a tutela della salute del cittadino;

VALUTATA la necessità di predisporre piani di sorveglianza negli allevamenti per l'individuazione dei casi sospetti, così come richiesto dalla normativa comunitaria;

VISTA la L.R. 24 giugno 1988, n.34 – “Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia”;

VISTA la Legge Regionale 11 luglio 1997, n.31 – “ Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali”

VISTI gli art.3 e 18 della legge regionale n.16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n.VII/156 del 28 giugno 2000 “Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi” aggiornata con dgr n.VII/2764 del 22.12.2000;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sanità n.18800 del 27 luglio 2000 “Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle Strutture “Edilizia Sanitaria”, “Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne”, “Comunicazione ed Educazione Sanitaria” integrato dal ddg n.872 del 15.1.2001;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. per consentire la dovuta pubblicità;

## DECRETA

### **Art.1**

E' approvato il “ piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia.”, contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

### **ART.2**

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Dott. Cesare Bonacina

## DEFINIZIONI

### **Animali con sintomi clinici riferibili alla BSE**

Gli animali segnalati dai Veterinari libero professionisti, dagli allevatori, e dai detentori prima della denuncia ufficiale di caso sospetto.

### **Animale sospetto di infezione da BSE**

Gli animali vivi, abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o una progressiva deteriorazione dello stato generale connessa a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di un'analisi di laboratorio ante o post mortem non consentono di stabilire altra diagnosi.

### **Persone tenute alla denuncia**

Sono tenute alla denuncia tutte le persone di cui all'art.2 del DPR 320/54, ed in particolare:

- i Veterinari ufficiali,
- i Veterinari liberi professionisti,
- i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo.


## PROCEDURE

1. A seguito di segnalazione da parte di allevatori, detentori a qualsiasi titolo degli animali e Veterinari liberi professionisti, di bovini con sintomi clinici compatibili con la BSE, il Veterinario ufficiale, effettua un'ispezione nell'allevamento;
2. Il Veterinario ufficiale competente per l'allevamento, nel caso in cui la sintomatologia non sia chiaramente associata a lesioni del sistema nervoso centrale e pertanto non sia possibile segnalare immediatamente il sospetto, ordina il sequestro dell'animale;
3. In tal caso l'animale può essere tenuto in osservazione per la successiva indagine clinica e in attesa di eventuali analisi di laboratorio o in attesa di risposta ad un eventuale trattamento farmacologico;
4. Qualora, alla fine di detto periodo di osservazione clinica, la sintomatologia regredisca o sia possibile emettere una diagnosi di malattia diversa dalla BSE, verranno tolti i vincoli di cui al comma 2;
5. Nel caso in cui, dopo la segnalazione, a seguito di indagine clinica e in base ai dati anamnestici sia **subito possibile elevare sospetto di BSE**, il Servizio Veterinario ordinerà l'invio al macello dell'animale con sintomatologia ed effettuerà il censimento di tutti gli animali presenti in allevamento, inoltre ordinerà una limitazione ufficiale di movimento di tutti gli altri bovini presenti nella stessa azienda finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine;

6. Gli animali presenti in allevamento o che al momento dell'invio al macello manifestano segni comportamentali o neurologici resistenti alle normali terapie, oppure animali in gravi condizioni generali, che non presentano segni riconoscibili di natura infettiva o metabolica devono essere segnalati come casi sospetti;
7. Tali misure saranno attuate anche nel caso in cui l'animale di cui al comma 2, al termine del periodo di osservazione, manifesti sintomi compatibili con la BSE o nel caso in cui l'animale venga a morte durante tale periodo;
8. l'animale o gli animali sospetti devono essere immediatamente abbattuti in un macello posto nel territorio regionale e i Servizi Veterinari della ASL di partenza comunicheranno l'invio ai Servizi Veterinari della ASL di destinazione.  
Sulla dichiarazione di provenienza (mod. 4 modificato) deve essere riportata la dicitura **"animale sospetto BSE"**.  
Il Veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché' gli animali sospetti vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri, le loro carcasse, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi o inviate come MSR. Inoltre comunica, alla ASL competente per l'allevamento, l'avvenuta macellazione dell'animale;
9. L'autorità sanitaria dispone il prelievo di tutto l'encefalo che dovrà essere inviato alla sede di Brescia dell'IZS per l'effettuazione delle successive analisi (vedi diagramma di flusso - allegato A) utilizzando il relativo verbale di prelievo (allegato B);
10. I campioni dovranno essere prontamente inviati all'IZS di Brescia che a sua volta inoltrerà una parte di tessuto nervoso al CEA di Torino e una parte alla sezione di Milano dell'IZS;
11. Il CEA effettua, come previsto all'art.12 comma 2 del Regolamento 999/2001, i test di laboratorio previsti all'allegato III capitolo C del succitato Regolamento;
12. l'Istituto Zooprofilattico di Brescia, ricevuto il campione, effettua il test rapido;
13. Se il test rapido dovesse dare esito positivo, l'autorità sanitaria ordina il sequestro dell'intero allevamento e il divieto di movimentazione per tutti gli animali e per i prodotti;
14. Solo dopo che il CEA ha emesso referto di positività dell'esame istologico il Servizio Veterinario, ai sensi del DPR 320/54, dovrà dichiarare l'allevamento infetto da BSE;
15. Se il campione risultasse negativo all'esame istologico, tutti i vincoli devono essere immediatamente rimossi;
16. Anche se il test rapido risultasse negativo si procederà all'effettuazione dell'esame istologico e dell'esame immunocitochimico per le successive diagnosi differenziali;
17. Il Veterinario ufficiale competente per l'allevamento, in attesa dell'esito delle analisi, predisporrà l'indagine clinica prevista dall'allegato 1 del D.M. 7 gennaio 2000 (che si allega in copia). Tale indagine dovrà essere trasmessa al CEA di Torino e alla sezione di Milano dell'IZS;

18. La stessa procedura, con l'esclusione di quanto previsto al successivo punto 20., deve essere attivata nel caso in cui gli animali con sintomatologia di cui al punto 6. siano presentati alla visita ante mortem presso il macello. A tal fine l'ASL competente per il macello invierà una comunicazione all'ASL competente per l'allevamento da cui proviene l'animale sospetto. Nel caso in cui detto animale provenga da fuori regione, la comunicazione di cui al presente comma dovrà essere inviata anche all'U.O. Veterinaria della Regione che provvederà al successivo inoltro alla regione competente e al Ministero della Salute;
19. Per "limitazione ufficiale delle movimentazioni" si deve intendere una movimentazione autorizzata dall'Autorità Sanitaria mediante rilascio della dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4 modificato) su cui viene riportata la seguente dicitura " **l'animale di cui al presente certificato proviene da un allevamento sottoposto a limitazione ufficiale delle movimentazioni ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento 999/2001/CE**". Nel caso di invio alla macellazione il Veterinario ufficiale competente per l'allevamento dovrà informare il Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo dell'animale. La carcassa dell'animale rimarrà in vincolo sanitario in attesa della conclusione delle indagini di cui ai commi precedenti;
20. Gli animali abbattuti ai sensi del punto 8 verranno prontamente indennizzati ai sensi della L.218/88.





FLUSSO INVIO CAMPIONI

ALLEGATO A

# ALLEGATO B

ASL DI \_\_\_\_\_ - SERVIZIO VETERINARIO

Verbale di campionamento tessuto nervoso per diagnosi BSE

## ANIMALE SOSPETTO

Verbale numero

Data del prelievo

### Impianto di macellazione:

Ragione sociale

Indirizzo

Numero identificazione

### Identificazione del campione:

<i>Spazio per etichetta con codice a barre</i>	<i>Spazio riservato all'I.Z.S.</i>	CONTRASSEGNO IDENTIFICAZIONE DEL BOVINO	CODICE AZIENDALE ULTIMO ALLEVAMENTO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Informazioni suppletive sull'animale sottoposto a campionamento:

Età dell'animale (giorno, mese e anno di nascita)

Tutte le parti degli animali suddetti, ad esclusione di quelle inviate alla distruzione ai sensi del D.M. 29 settembre 2000, sono poste sotto sequestro cautelativo in attesa dell'esito delle analisi e sono consegnate in custodia al Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impianto di cui sopra.

FIRMA DEL RESPONSABILE  
DELL'IMPIANTO

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL PRELEVATORE

\_\_\_\_\_